

D.A. n. 3441 20.11.13

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- VISTA la L.R. 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
- VISTO il D. A. n. 6263 dell' 11 luglio 2001 dell'Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche, tra le quali quella di Monte Iato, costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;
- VISTO il D. A. n. 1142 del 29 aprile 2013 recante modifiche ed integrazioni al DA 6263 dell'11 luglio 2001 con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Monte Iato;
- VISTO il DPRS n 237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità siciliana;

- PREMESSO che in data 15 febbraio 2011, con nota prot. 1153/X, la Soprintendenza Beni Culturali Ambientali di Palermo ha trasmesso all'Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Monte Iato comprensiva di zonizzazione, relazione tecnico-scientifica e bozza di regolamento; inoltre, che tale proposta è stata oggetto di concertazione con i Comuni interessati;
- PREMESSO che con nota prot. n.6811/X del 24 ottobre 2013 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha trasmesso all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana ulteriore definitiva proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Monte Iato, comprensiva di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione costituita da: cartografia redatta su Carta tecnica Regionale in scala 1:10.000, relazione tecnico-scientifica e bozza di regolamento;
- PREMESSO che tale nuova proposta presenta solo lievi modifiche rispetto alla precedente trasmessa dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con la citata nota del 15 febbraio 2011 prot. 1153 e già oggetto della concertazione di cui sopra;
- PREMESSO che tali modifiche, rese necessarie ai fini della individuazione, a partire dalla Zona A del Parco, dell'area di mt 200 prevista dall'art. 15, lettera e) della legge regionale n. 78 del 1976, mantengono inalterata l'estensione complessiva dell'area del Parco archeologico di Monte Iato e che, in relazione a tali modifiche e al tempo trascorso, è risultato necessario un adeguamento e riallineamento della bozza di regolamento previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;
- PREMESSO che l'area costituente il Parco archeologico di Monte Iato, secondo la proposta di cui sopra, interessa i territori dei Comuni di San Giuseppe Iato, San Cipirello e Monreale; che in tale area ricade, tra l'altro, la vasta zona già appartenente al Demanio culturale della Regione, comprendente sia i resti dell'antica di Iatas ubicata sul pianoro sommitale dell'omonimo Monte, sia le sue ampie pendici che del sito archeologico costituiscono cornice ambientale caratterizzata da valori naturali e naturalistici e da un paesaggio agricolo che mantiene ancora, per la maggior parte della sua estensione, caratteristiche strettamente connesse alla tradizione dei luoghi;
- PREMESSO che con nota prot. n.6921/X del 30 ottobre 2013 il Soprintendente Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ai sensi del cui al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, ha trasmesso, su supporto informatico, la suddetta proposta definitiva comprensiva della documentazione cartografica, della relazione tecnico-scientifica e della bozza di regolamento ai Comuni interessati di San Giuseppe Iato, San Cipirello e Monreale, nei cui territori ricade l'area del Parco archeologico di Monte Iato;
- CONSIDERATA l'importanza del sito archeologico di Monte Iato, che fu sede di antichi insediamenti, la cui storia abbraccia un lungo e vastissimo arco temporale di oltre duemila anni come documentato dalla complessa stratificazione archeologica che si dispiega dal I millennio a.C. sino al Medioevo;
- CONSIDERATO l'interesse delle testimonianze e delle evidenze monumentali che in esso insistono, particolarmente di quelle risalenti alla fase ellenistico-romana di Iatas, città della quale risultano indagati e sono noti l'impianto urbanistico, i quartieri residenziali, i complessi monumentali dell'agorà e del teatro;

TENUTO CONTO dell'importanza strategica del Parco archeologico di Monte lato ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;

TENUTO CONTO che, come rilevabile dalla documentazione cartografica allegata al presente decreto, trasmessa con prot. n. 6811/X del 24 ottobre 2013 dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo e come descritto nella relazione tecnico - scientifica, l'area costituente il Parco archeologico di Monte lato, è costituita:

- dall'area archeologica (Zona A) appartenente al Demanio Culturale della Regione, comprendente il perimetro della città antica, la zona della necropoli, la collina detta Castellazzo, nonché il terrazzo su cui sorgono i ruderi del Santuario dei Santi Cosma e Damiano;
- da una vasta porzione di territorio (zona B di protezione sottozona B1-B3 ) che comprende anche la fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 76 del 1978 art. 15, lett. e);
- da un'ampia area (Zona C) a salvaguardia dei valori paesaggistici, comprendente sul versante occidentale una porzione di territorio costituente raccordo tra il Parco e i moderni abitati di San Cipirello e San Giuseppe lato e, ad Est e Sud-Est, una più vasta area caratterizzata da paesaggio agrario, in parte coincidente con quella già sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 lettera m del D.Lgs 42/2004;

TENUTO CONTO che la Soprintendenza Beni culturali e Ambientali di Palermo ha trasmesso ai Comuni interessati con nota prot. 6921/X del 30 ottobre 2013 la proposta definitiva conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;

TENUTO CONTO che l'avviso dei Comuni da rendersi entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota 6921 del 30 ottobre 2013 ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2000 attiene alla fase della istituzione del Parco secondo le modalità previste ai sensi dei commi 4,5,6 e 7 del suddetto articolo 20 e non già a quella della individuazione dell'area del parco di cui al comma 3 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che nelle more dell' avviso di cui sopra e della a ricostituzione del Consiglio Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico di Monte lato ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della medesima legge;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in attuazione del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, alla individuazione dell'area in cui ricade il Parco archeologico di Monte lato;

## DECRETA

ART. 1: Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l'area dell' istituendo Parco archeologico di Monte lato, ricadente nel territorio dei Comuni di San Cipirello, San Giuseppe lato e Monreale.  
L'area individuata è riportata cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A in scala 1:10.000);

